

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **106/1994** (ECLI:IT:COST:1994:106)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **09/03/1994**; Decisione del **10/03/1994**

Deposito del **24/03/1994**; Pubblicazione in G. U. **06/04/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20793**

Atti decisi:

N. 106

ORDINANZA 10-24 MARZO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1993 dal Pretore di Potenza nel procedimento penale a carico di Fuso Francesco, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Potenza ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi per le quali è esclusa l'applicazione delle sanzioni sostitutive, il reato previsto dall'art. 589, secondo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

che a tal proposito il giudice a quo ha osservato che, per effetto delle innovazioni legislative sopravvenute alla disciplina dettata dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, mentre è esclusa l'applicabilità delle sanzioni sostitutive per il reato di lesioni personali colpose quando si tratta di fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la stessa esclusione non opera per il più grave reato di omicidio colposo determinato dalla violazione delle stesse norme, generandosi in tal modo una irragionevole disparità di trattamento, considerato che la norma censurata espressamente prende in considerazione la gravità delle conseguenze determinate dalla condotta dell'imputato;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 249 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui tale norma stabiliva che le pene sostitutive non trovavano applicazione in ordine al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, cosicché risulta venuta meno proprio l'ipotesi di esclusione oggettiva sulla cui base il Pretore rimettente ha dedotto la supposta disparità di trattamento in relazione al più grave reato di omicidio colposo, quando il fatto è stato commesso con violazione delle medesime norme;

e che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.